



SENT. 362/2018

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE DEI CONTI
 TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
 D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Angelo Canale	Presidente
dott.ssa Giuseppa Maneggio	Consigliere relatore
dott. Marco Smioldo	Consigliere
dott.ssa Patrizia Ferrari	Consigliere
dott. Giovanni Comite	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa,
 iscritto al n. 51034 del registro di segreteria proposto da SALA
 Giuliano, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Malinconico
 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maurizio
 Moro in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 117 giusta procura
 speciale a margine dell'atto di appello

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
 per la Regione Lazio n. 158/2016, depositata il 10 maggio
 2016;

Visti gli atti di appello e tutti gli altri atti e documenti di

Ok

causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 14 marzo 2018, con l'assistenza della segretaria sig.ra Lucia Bianco, il relatore, dr.ssa Giuseppa Maneggio, l'avv. Giovanni Malinconico per l'appellante nonché per la Procura generale il Vice Procuratore Generale, dott.ssa Paola Briguori;

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza appellata, in accoglimento della domanda risarcitoria in tal senso proposta dalla Procura regionale con atto di citazione del 21.12.2015, la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha condannato Sala Giuliano, all'epoca dei fatti Sindaco del Comune di Bracciano, al pagamento, in favore del medesimo comune, della somma di euro 200.000,00, compresa la rivalutazione monetaria oltre gli interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio pari a euro 3.213,44, a titolo di risarcimento del danno erariale dallo stesso provocato per avere conferito nuovi beni alla società partecipata Bracciano Ambiente s.p.a. *“senza specifiche direttive e in assenza di una adeguata e congrua definizione di strategie e obiettivi”*.

Secondo la prospettazione attorea il Sindaco convenuto da una parte non aveva intentato, a fronte di un'operazione di ricapitalizzazione della società Bracciano Ambiente s.p.a., la prevista azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società stessa, in contrasto con la

previsione di cui all'art. 2392 c.c. e per altro verso, aveva violato gli obblighi di vigilanza imposti al vertice dell'ente locale dall'art. 239, 1 comma, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000.

La Sezione territoriale, dopo aver ribadito la natura di società in house della Bracciano Ambiente S.p.A., respinto l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e quella di prescrizione, nel merito ha ritenuto il Sala responsabile, a titolo di colpa grave, di una quota del danno prodotta che ha ritenuto di quantificare nella complessiva somma di € 200.000,00, compresa rivalutazione monetaria.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il SALA deducendo, a fondamento del gravame proposto, i seguenti motivi:

- Violazione di legge e illogicità del rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum.

Ha osservato l'appellante che il Collegio erroneamente aveva ritenuto che l'oggetto del giudizio di responsabilità fosse da ricondurre alla condotta del Socio unico e all'omessa attività di monitoraggio nei confronti della propria partecipata Bracciano Ambiente. Ed invero, secondo la ricostruzione operata dalla Procura contabile, l'addebito contestato sarebbe scaturito dalla deliberazione del consiglio comunale n. 101 del 29.12.2010 avente per oggetto la ricapitalizzazione della Bracciano Ambiente S.p.A., delibera alla quale lo stesso aveva

partecipato in qualità di consigliere comunale e il danno erariale arrecato al Comune di Bracciano doveva essere ricondotto alla perdita di esercizio della Bracciano Ambiente con riferimento all'anno 2012, con conseguente contestazione della condotta del Sindaco per la violazione di due disposizioni (l'art. 2392 c.c. e l'art. 239, primo comma, lett. c) del TUEL). Osservava, in proposito, che il riferimento all'art. 239 del TUEL rubricato "Funzioni dell'organo di revisione" sarebbe stato erroneo in quanto relativo alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. L'art. 2392 c.c. rubricato "Responsabilità verso la società", doveva ritenersi riferita alla responsabilità degli amministratori di società e non ai soci.

Quanto alla condotta causativa del danno, essa sarebbe consistita nell'aver omesso di attivare le necessarie azioni ad integrità del patrimonio sociale di cui all'art. 2392 c.c., anche mediante l'assunzione delle indispensabili iniziative volte ad ottenere il risarcimento, quale socio azionista, da parte degli amministratori della Bracciano ambiente, consentendo così il dissipamento della partecipazione sociale; con riferimento alla violazione dell'art. 239, primo comma, lett. c) del TUEL dall'aver omesso di vigilare sull'amministrazione dei beni comunali, consentendo anche in questo caso il dissipamento della partecipazione sociale.

Dalla lettura dell'atto di citazione si sarebbe evinto come

l'addebito fosse scaturito da una delibera consiliare in cui lo stesso era intervenuto in qualità di consigliere comunale, mentre era stato condannato nella sua qualità di Sindaco per un danno di misura pari alla perdita di esercizio dell'anno 2012 della partecipata Bracciano Ambiente.

L'evidente errore in cui sarebbe incorsa la Procura era stato di fatto "mascherato" nella sentenza impugnata in cui, in effetti, non sarebbe stato operato mai alcun riferimento alle disposizioni di cui veniva lamentata la violazione da parte della Procura.

Quanto sopra avrebbe dimostrato l'indeterminatezza del petitum della citazione dalla quale non si sarebbe evinto, con chiarezza, né quale fosse la condotta gravemente colposa rimproverata allo stesso, né quali fossero le disposizioni violate né tantomeno come la condotta lamentata potesse causalmente aver determinato il danno erariale configurato dalla Procura.

-Violazione di legge per il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'esercizio dell'azione contabile.

L'appellante ha osservato che il *dies a quo* doveva essere individuato nel dicembre 2009, quando l'ente locale, con la delibera consiliare n. 104 aveva manifestato l'intenzione di procedere alla ricapitalizzazione della società e non a quella successiva n. 101/2010 che, dopo avere effettuato la stima dei beni, aveva dato atto dell'intervenuta ricapitalizzazione.

- *Violazione di legge ed omessa/erronea valutazione dei fatti con riferimento alla sussistenza di un effettivo potere di controllo e di indirizzo esercitato dal socio unico, nella persona del sindaco, nei confronti della propria partecipata Bracciano Ambiente.*

Lo Statuto della Bracciano Ambiente non prevedeva alcuna forma di controllo analogo con riferimento agli anni in questione, né lo prevedeva l'atto costitutivo della Bracciano Ambiente S.p.A, né il primo statuto del 21.06.2004, ove si prevedeva, all'art. 22, il solo controllo del collegio sindacale proprio delle società di capitale. Solamente con lo Statuto registrato il 7.08.2008 sarebbe stata introdotta la previsione del controllo analogo, poi espunta in occasione della modifica statutaria dell'1.12.2009.

L'assenza di un organo deputato al controllo analogo individuava come "centro" di responsabilità in quel periodo gli amministratori della società. Tuttavia, indipendentemente dalle previsioni statutarie in materia di controllo analogo, il Socio unico avrebbe esercitato un pieno ed effettivo controllo sulla propria partecipata avendo, con delibera di Giunta n. 682 del 19.12.2008, costituito la struttura incaricata di effettuare sulla Bracciano Ambiente il controllo analogo a quello esercitato dal Comune sui propri servizi, (composta dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dal Direttore Generale e dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria del Comune).

Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla Procura e affermato in sentenza, con riferimento agli anni di interesse ai fini del giudizio (2009/2012), il socio unico aveva istituito un apposito ufficio dedicato al controllo che avrebbe svolto in modo pieno ed effettivo sulla società.

L'appellante ha richiamato, ancora, una serie di provvedimenti adottati a riprova del fatto che il medesimo non si sarebbe disinteressato di vigilare sui beni comunali conferiti, fornendo atti di indirizzo sia ai fini della riduzione dei consumi che dell'aumento delle entrate sia attraverso l'approvazione di un articolato piano industriale. Conseguentemente, la sentenza doveva essere annullata nella parte in cui era stato affermato che il socio unico aveva ommesso di operare, a seguito dell'adozione della delibera di capitalizzazione, un'attività di continuo monitoraggio dei costi e degli obiettivi da raggiungere, nei confronti di Bracciano Ambiente.

- Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Erronea valutazione e travisamento dei fatti. Difetto di prova sulla sussistenza della condotta gravemente colposa del sindaco nell'adozione della delibera consiliare n. 101 del 29.12.2010.

La delibera consiliare con cui era stata approvata l'operazione di ricapitalizzazione aveva ricevuto il visto del responsabile del settore tecnico, del responsabile del servizio finanziario, nonché il parere favorevole del Collegio dei revisori. Era stata altresì approvata con il voto favorevole di altri undici

consiglieri, oltre al Sindaco. Con la conseguenza che vi sarebbe stato il difetto di legittimazione del Sindaco in presenza della scriminante c.d. politica per l'adozione di atti di competenza propria degli uffici tecnici e/o amministrativi. La decisione dell'organo politico sarebbe stata condizionata in modo evidente dal parere dell'ufficio tecnico e finanziario dell'Ente, nonché dal parere del Collegio dei revisori in quanto sottendeva questioni tecniche e giuridiche che richiedevano cognizioni specialistiche che l'organo deliberante non possedeva, essendo la funzione del sindaco, quale organo di governo dell'ente, di indirizzo politico-amministrativo e non di tipo gestorio. La sentenza sarebbe stata, dunque, viziata nella parte in cui aveva addebitato, sotto un profilo soggettivo, la responsabilità dell'adozione della delibera esclusivamente al Sindaco, omettendo di considerare, per un verso, che al Sindaco non poteva essere richiesta condotta diversa da quella posta in essere (non avrebbe infatti potuto sottrarsi all'esecuzione del deliberato consiliare) e, per altro verso, la competenza degli organi tecnico-amministrativi dell'Ente, il cui operato, era stato ritenuto, incomprensibilmente, esente da censure.

- Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Erronea valutazione e travisamento dei fatti. Difetto di prova con riferimento alla condotta sanzionabile del Sindaco nella causazione del danno, all'assenza di mala gestio degli

amministratori e, quindi, sull'insussistenza del danno lamentato.

Secondo la ricostruzione operata dai Giudici di primo grado, il Sindaco avrebbe dovuto proporre nei confronti degli amministratori l'azione sociale di responsabilità in quanto questi ultimi, con la loro "mala gestio", avrebbero determinato la perdita di esercizio dell'anno 2012, rendendo così del tutto inutile la capitalizzazione deliberata dal Comune di Bracciano con le delibere del 2009 e del 2010.

Tuttavia, come ampiamente argomentato nella memoria difensiva nel giudizio di primo grado, il Sindaco non avrebbe potuto proporre alcuna azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo della Bracciano Ambiente in quanto la perdita relativa all'esercizio 2012 non sarebbe stata determinata da alcun atto dannoso di *mala gestio* da parte degli amministratori della Bracciano Ambiente. Non sarebbe esistita, quindi, prova in merito ai tre elementi presupposti per l'azione di responsabilità: 1) l'inadempimento dell'amministratore a uno o più degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo; 2) il nesso causale fra condotta e conseguenze pregiudizievoli; 3) il danno riconducibile in via immediata e diretta alla condotta colposa o dolosa dell'amministratore.

In realtà, la perdita di esercizio rilevata nel dicembre 2012 non era ricollegabile ad atti di *mala gestio* quanto alla riduzione

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni all'incremento della voce di costo di bilancio "ammortamenti e svalutazione dei crediti per circa € 600.000,00".

Pertanto, le ragioni che avevano condotto alla perdita di esercizio nel 2012 non potevano essere conosciute e neppure preventivate al momento dell'adottata delibera. Ciò avrebbe escluso, per un verso, la *mala gestio* degli amministratori e, quindi, l'assenza dei presupposti per espedire l'azione di responsabilità nei loro confronti, e per altro verso, il danno erariale in quanto non vi sarebbe stato alcun rapporto causale tra la capitalizzazione effettuata e la perdita di esercizio.

In conclusione, l'appellante ha ritenuto che il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la perdita di esercizio, imputata a titolo di danno erariale al Sindaco, sia stata determinata da atti di cattiva gestione da parte degli amministratori che avrebbero richiesto un intervento del socio mediante proposizione di azione sociale di responsabilità.

E questo a conferma del difetto del presupposto del danno e della condotta colpevole ai fini dell'accertamento della responsabilità.

Sono state riprodotte, ancora, le ragioni già evidenziate nel giudizio di primo grado che avevano condotto all'ammissione della stessa società alla procedura di concordato preventivo.

Parte appellante ha sottolineato ancora come per l'anno 2012, oggetto di contestazione del giudizio in esame, gli erano già

stati contestati, sempre dal medesimo Procuratore a titolo di danno erariale, i costi extra relativi allo smaltimento che aveva inciso sul bilancio d'esercizio 2012. Parimenti, sempre con riferimento all'anno 2012, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74189, erano stati contestati, sempre dal medesimo Procuratore, le spese sostenute per la cessione dei crediti. Pertanto, i suddetti due costi indubbiamente avevano concorso nel determinare il risultato negativo dell'esercizio 2012. Contestare la perdita di esercizio a titolo di danno erariale nel giudizio presente costituiva una duplicazione di addebito nei confronti del sindaco e, pertanto, inammissibile.

-Violazione di legge. Erronea e contraddittoria valutazione dei fatti di causa in merito alla responsabilità configurabile in capo al Sindaco. Carezza di imputabilità e colpa grave.

Non sarebbe stata ravvisabile la colpa grave nella condotta dallo stesso tenuta in quanto erano state assunte tutte le iniziative che gli competevano nella sua qualità, adottando direttamente o a mezzo di atti di indirizzo, le direttive necessarie per contenere i costi della partecipata.

-Illogicità. Erronea applicazione del criterio equitativo per la quantificazione del danno.

Il giudice di prime cure erroneamente ha fatto ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. in assenza dei presupposti di legge, non essendo stato in alcun modo provato il pregiudizio economico subito dal Comune e ritenuto essere

pari alla perdita di esercizio del 2012.

Inoltre il Collegio erroneamente non ha utilizzato un criterio matematico per suddividere tra tutti i ritenuti corresponsabili il danno lamentato (organi tecnici che avevano reso il parere tecnico e quello contabile nonché con i componenti del Collegio dei revisori dei conti).

-Erroneo computo delle spese di giudizio risultando le stesse eccessive in quanto non sarebbero stati giustificati € 512,00 per n. 4 copie dell'atto di citazione e € 1.920,00 per n. 20 copie dell'atto di citazione considerato che nel presente giudizio era stato convenuto soltanto l'odierno appellante.

Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'appello; in via subordinata, per un ampio esercizio del potere riduttivo, anche in considerazione del vincolo di solidarietà sussistente tra il convenuto ed altri soggetti non convenuti e per l'effetto limitare la condanna alla quota parziaria attribuibile al solo sig. Sala.

In via istruttoria ha chiesto l'audizione di Antonio de Rinaidis, quale estensore della relazione tecnico contabile sui fatti in contestazione depositata nel presente giudizio.

In data 6 marzo 2018 la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni confutando dettagliatamente i motivi di appello e concludendo per il rigetto del gravame con condanna alle spese del grado.

Alla pubblica udienza del 14 marzo 2018 il legale della parte

appellante ha diffusamente esposto quanto già evidenziato ed argomentato in atti. Il rappresentante della Procura generale ha confutato i singoli motivi esposti dall'appellante ed ha insistito per il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata. La causa è stata, pertanto, trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio ritiene di poter definire il merito del giudizio in applicazione del criterio della "ragione più liquida" (v. SS.UU. n. 26243 del 2014; Sez. II n. 1084 del 2015; 432 e 1345 del 2016; nonché Sez. III, n. 56, 57 e 482 del 2016), ovvero non seguendo l'ordine dell'esame delle questioni indicato dagli artt. 101, comma 2, e 102, comma 6, c. g. c.

Come indicato dalla Suprema Corte, *"maggiore liquidità della questione significa, in particolare, che, nell'ipotesi del rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito"*.

Nel caso in esame, maggiore preclusività della questione equivale ad una migliore economia processuale in linea col canone costituzionale della ragionevole durata del processo: tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile.

In tale prospettiva, il Collegio procede ad esaminare esclusivamente una questione assorbente, ossia quella concernente l'esame delle prove e delle contestazioni concernenti la sussistenza della condotta gravemente colposa ascritta al Sala, idonea di per sè sola a sorreggere la decisione in funzione del principio di economia processuale, ritenendo assorbito dalla decisione sulla sussistenza dell'elemento psicologico lo scrutinio sulle altre questioni preliminari, di rito e di merito (in termini Sez. Terza Centrale d'appello n. 358/2017; n. 492/2017; n. 602/2017).

Il Sala è stato chiamato a rispondere del danno sofferto dal Comune di Bracciano per avere colpevolmente trascurato di far valere i propri diritti di socio, omettendo di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società per i danni da essa causati e per avere proceduto alla ricapitalizzazione della predetta società senza avere adottato un piano strategico con definizione dei costi da sostenere e di obiettivi da raggiungere.

Il Collegio non ritiene che tale ricostruzione sia di per sé idonea a provare la sussistenza in capo al Sala degli elementi configuranti la responsabilità amministrativa.

Innanzitutto, non risulta dalla ricostruzione operata dalla Procura, e fatta propria dalla Sezione territoriale, alcuna immediata e diretta corrispondenza tra la perdita di esercizio della Bracciano ambiente S.p.a. e l'effettivo e concreto

coinvolgimento del Sala.

Inoltre, non è stata fornita la prova né del ruolo rivestito dal Sala nella vicenda né delle condotte gravemente colpose che lo stesso, nella sua qualità di Sindaco avrebbe posto in essere.

La Procura, infatti, pur nel cospicuo atto di citazione, si limita a riportare affermazioni generiche con riferimento alle funzioni astrattamente previste dalle norme affermando come il Sala, *"in relazione alle funzioni intestate al medesimo, abbia agito con estrema leggerezza e totale noncuranza dell'interesse pubblico"*.

Ed ancora: *".....le condotte contestate all'ex Sindaco si connotano.....per un rilevante e significativo scostamento da comuni e generalissimi parametri di corretta gestione economicamente orientata delle pubbliche risorse....."*.

La sentenza appellata vi aderisce affermando, apoditticamente, *".....dall'esame degli atti non emergono elementi idonei a sorreggere la scelta di addivenire alla ricapitalizzazione della società a dimostrazione dell'assoluta arbitrarietà e superficialità dell'ente locale e, per esso, sia del consiglio comunale che del suo vertice esecutivo nell'assumere una decisione che si è tradotta inevitabilmente in una perdita secca dei beni patrimoniali conferiti....."*.

Quanto al ruolo del Sindaco Sala e alle azioni che avrebbe dovuto svolgere si ritiene utile richiamare sia l'art. 239 del TUEL sia l'art. 2392 c.c., articoli entrambi richiamati dalla

Procura a sostegno della piena responsabilità del Sindaco.

L'art. 239, primo comma così dispone:

“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza

della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto

dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di

esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato

luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso

dell'esercizio provvisorio;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e

94

transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20

giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223".

Appare evidente che tale articolo - rubricato "*Funzioni dell'organo di revisione*" - individua, per l'appunto, le funzioni attribuite all'organo di revisione con la conseguenza che non può essere imputata la violazione della disposizione che impone la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione al Sindaco Sala.

L'art. 2392 c.c. dispone:

"Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge [2423, 2435, 2485, 2486] e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze [18, 1176, 1710, 2507]. Essi sono solidalmente responsabili [1292] verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.....".

Anche in questo caso appare evidente che tale disposizione sia riferita alla responsabilità degli amministratori di società e non ai soci.

La responsabilità del Sala viene fatta discendere, altresì,

dall'adozione della delibera consiliare n. 101 del 29.12.2010 con la quale si è proceduto alla ricapitalizzazione da parte del Socio unico Comune di Bracciano nei confronti della propria partecipata ed alla successiva perdita di esercizio.

Tale intervento, ad avviso della Procura, si sarebbe rivelato totalmente inutile in considerazione dell'abbattimento - nell'anno 2012 - dell'aumentato capitale sociale.

Osserva, in proposito, questo Collegio che le ragioni che hanno determinato la perdita di esercizio nel 2012, ovvero contrazione dei ricavi e svalutazione dei crediti, sono intervenute evidentemente in data successiva rispetto alla delibera di capitalizzazione (e, quindi, non potevano essere note al momento dell'adozione della delibera).

Tanto precisato in via generale, e a prescindere dalla genericità del "petitum", tenuto conto che la fonte del danno è stata ritenuta la delibera consiliare ma la condotta rimproverata è l'omesso esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori della Bracciano Ambiente, osserva il Collegio che la Procura non ha dimostrato quale sia stata la condotta gravemente colpevole del Sala né quel nesso di causalità con il danno prodotto nel caso di specie.

Ora, in ordine al concetto di colpa grave questo Collegio ritiene opportuno richiamare un principio affermato da questa stessa Sezione per cui *"non essendo possibile configurare un*

generale criterio di valutazione della colpa grave, non è sufficiente ad integrarla la semplice violazione di legge o di regole di buona amministrazione ma è necessario che questa violazione sia connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell'evento dannoso. In sostanza, la colpa grave consiste nella evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marcata imperizia o in un'irrazionale imprudenza. Quindi non ogni comportamento censurabile può configurare gli estremi della colpa grave, ma solo quelli contraddistinti da precisi elementi qualificanti che, nella inconfigurabilità di un criterio generale, vanno accertati caso per caso dal giudice in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento dannoso" (Sez. III app. n. 477/2015). Ed ancora ".....la natura essenzialmente normativa del giudizio in ordine alla sussistenza della colpa grave impone al giudice una doppia valutazione.

In primo luogo, occorre individuare il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare che esprime, in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura della

du

condotta - diligente, perita e prudente - sulla quale il legislatore ha riposto l'affidamento per prevenire ed evitare il rischio di conseguenze patrimoniali negative per l'Erario. Conseguentemente, se ne verificherà la conoscenza, o la conoscibilità (prevedibilità) da parte dell'agente e le condizioni di operatività (prevedibilità, evitabilità) nelle quali sono state poste in essere le condotte.

Definito in tal modo il parametro oggettivo di riferimento del titolo soggettivo della colpa grave, occorrerà accertare, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista in ragione delle condizioni concrete della gestione.

In tal senso si dovrà riscontrare la corretta individuazione da parte dell'agente della situazione gestionale tipica che richiede l'adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare (prudenza, diligenza e perizia), la sussistenza delle condizioni operative per il loro adempimento, l'inesistenza di circostanze anomale dell'agire che ne impediscano l'osservanza o falsino la percezione dell'agente circa il necessario adempimento degli obblighi a contenuto cautelare (cfr. Sez. II nn. 662 del 2014, 619 del 2015 e 637 del 2015)"
cfr. Sez. II App. n. 423/2016.

Conseguentemente, il Collegio osserva che la prova della colpa grave (che doveva illuminare le specifiche condotte contestate) è mancata nel presente giudizio: ciò rivela

l'intrinseca debolezza dell'assunto accusatorio, il che impedisce di confermare le statuizioni del primo giudice.

In ragione dell'accoglimento dell'atto d'appello, ai sensi dell'art. 31 del c. g. c. e del d.m. n. 55 del 2014, le spese sono liquidate complessivamente per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) oltre alle spese generali forfettarie in misura del 15%, CAP e IVA ai sensi di legge.

Ogni altra domanda o eccezione deve ritenersi assorbita.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie iscritto al n. 51034 proposto da Sala Giuliano.


Liquida le spese di difesa nella misura di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) oltre alle spese generali forfettarie in misura del 15%, CAP e IVA ai sensi di legge, per entrambi i gradi di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio 14 marzo 2018 e proseguita il 16 luglio 2018.


L'ESTENSORE

Giuseppa Maneggio



IL PRESIDENTE

Angelo Canale



Depositata in Segreteria il 28/03/2018

"Il Direttore"
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Maria Bonni